



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizio dei Cimiteri

Approvato con: D.C.C. n. 79 del 15/05/1948
Modificato con: D.C.C. n. 297 del 06/11/1948
e (approvato dalla G.P.A. il 29/11/1948 al n. 39749)
D.C.C. n. 94 del 27/03/1954
e (approvato dalla G.P.A. il 25/05/1955)
D.C.C. n. 209 del 17/05/1956
(visto e approvato dalla G.P.A. il 08/08/1956)
D.C.C. n. 293 del 25/05/1971
D.C.C. n. 9 del 20/02/1973
D.C.C. n. 117 del 07/06/1973
D.G.C. n. 653 del 07/07/1974
D.G.C. n. 929 del 06/10/1976
D.C.C. n. 106 del 20/12/2007
D.C.C. n. 29 del 21/04/2009
D.C.C. n. 4 del 07/02/2019
D.C.C. n. 61 del 17/12/2020



Art. 1

Le disposizioni del presente regolamento saranno osservate per il Cimitero Centrale di S. Maria in Campis e per quelli delle frazioni, in quanto siano applicabili.

Art. 2

Tutto quanto riguarda la denuncia ed il riconoscimento dei decessi, i periodi di deposito e di osservazione dei cadaveri, il loro trasporto, le tumulazioni, le autopsie, le imbalsamazioni, la consegna e la deposizione al Cimitero, le inumazioni, cremazioni, esumazioni e quant'altro si riferisca all'impianto, tenuta e soppressione di Cimiteri, è regolato dalle leggi dello Stato in materia e specialmente dal T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 337 e segg.), dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, dal Regolamento locale d'igiene, salve le particolarità stabilite in appresso.

Art. 3

I sanitari curanti e le levatrici, oltre alla denuncia di morte di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880 e quelle sul rinvenimento di membra o pezzi di cadavere umano o di ossa umane, senza disattendere alla obbligatoria denuncia all'ufficio sanitario, hanno obbligo di notificare entro le 24 ore all'ufficio di stato civile i prodotti del concepimento espulsi prima del 7° mese di gravidanza, ed i nati morti dal 7° mese al termine della gravidanza.

Art. 4

Il medico-chirurgo, oltre all'obbligo della denuncia, ha quello del rilascio dei certificati di morte delle persone che aveva in cura in vita. Nel caso di rifiuto, riservati gli eventuali provvedimenti contro l'omittente, l'ufficiale di stato civile farà accertare la morte dal medico-chirurgo condotto o, in caso di impedimento, dall'ufficiale sanitario.

In base a detto certificato, l'ufficiale di stato civile rilascerà l'ordine di seppellimento.

Art. 5

All'infuori dei casi contemplati negli articoli precedenti, chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso è tenuto ad informare l'autorità



municipale o di P.S., aggiungendo quelle notizie che potessero giovare a stabilire la causa della morte.

Art. 6

Quando la morte di una persona sia avvenuta senza che un sanitario abbia alla medesima prestata in alcun momento della malattia l'opera sua, il medico condotto della zona in cui è avvenuto il decesso o il medico dell'Ospedale, nella camera mortuaria del quale sia stata trasportata la salma, o i medici incaricati di eseguire le autopsie dall'autorità competente, debbono provvedere alla denuncia di decesso, salvo, in caso di necessità, provvedere come agli articoli precedenti.

Art. 7

I sanitari obbligati alla denuncia di cui sopra debbono sempre specificare nella denuncia stessa la causa riconosciuta della morte.

Art. 8

A seguito della denuncia di decesso avvenuto nel Comune, sulla dichiarazione del medico che la morte è stata accertata e presumibilmente non dovuta a causa delittuosa, il Sindaco darà il nulla osta per il trasporto, imbalsamazione o sepoltura della salma o sua cremazione.

Art. 9

L'apprestamento del cadavere, il collocamento nella cassa e la deposizione sul carro funebre sarà fatto, gratuitamente, dai necrofori del Comune, salvo che la famiglia del defunto li dispensi. In questo caso il necroforo vigilerà le operazioni.

Art. 10

La cassa mortuaria per il trasporto e seppellimento della salma sarà provveduta a cura e spese della famiglia o degli eredi del defunto; soltanto per le salme degli iscritti in vita nell'elenco dei poveri il Comune fornirà gratuitamente la cassa.

L'obbligo della fornitura gratuita della cassa cessa anche per i poveri quando la salma, invece che nel campo comune, si voglia tumulare in un posto particolare.



Art. 11

Per i posti di osservazione di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria del 1942 e per le autopsie, il Comune si varrà degli appositi locali dell'Ospedale Civile di S. Giovanni Battista, a quest'uopo messi a disposizione da quell'Opera Pia.

La Direzione dell'Ospedale curerà l'applicazione delle norme volute dall'art. 12 del sopra citato regolamento.

Art. 12

L'ordine di seppellimento, di cui all'art. 8, sarà dall'ufficio di stato civile staccato da apposito registro a madre e figlia e conterrà tutte le generalità del defunto, la data della morte e l'indicazione del Cimitero che dovrà ricevere la salma.

Art. 13

Il Comune di Foligno ha i seguenti cimiteri a sistema di inumazione:

CIMITERO DI CITTÀ

1° - Centrale o di S. Maria in Campis: per la città e suburbio e per le frazioni di S. Eraclio, Sterpete, Casevecchie, Borroni, Scafali, Perticani, Corvia, Cantagalli, S. Giov. Profiamma, S. Paolo, Uppello, Carpello.

CIMITERI RURALI

2° - Annifo: per le frazioni di Annifo, Arvello, Costa di Arvello, Fondi, Cariè, Cassignano e zone comprese in dette frazioni.

3° - Belfiore: per le frazioni di Belfiore, Liè, Scanzano, Colle S. Lorenzo, Ravignano, S. Vittore, Vescia.

4° - Cancellara: per le frazioni di Cancellara, Scandolaro, S. Stefano dei Piccioni, Colle di Scandolaro, Roviglieto e zone in esse comprese.

5° - Cancelli: per le frazioni di Cancelli, Casale, Cascito, Civitella, Cupoli, Vallupo e zone in esse comprese.

6° - Capodacqua: per le frazioni di Capodacqua, Pieve Fanonica, Rio, Afrile, Seggio, Palarne e zone ivi comprese.

7° - Colfiorito: per le frazioni di Colfiorito, Forcatura, Polveragna, Borgarella, Casette di Cupigliolo, Popola, Fraia, Casale delle Macchie e zone ivi comprese.

8° - Collelungo: per le frazioni di Collelungo, Tesina, Pisenti e zone ivi comprese.

9° - Fiamenga: per le frazioni di Fiamenga, Budino, Maceratola, Cave e zone ivi comprese.

10° - Rasiglia: per le frazioni di Rasiglia, Popola, Ascolano, Vionica, Collazzolo, Cerretello, Morro e zone ivi comprese.



11° - Scopoli: per le frazioni di Scopoli, Casenove, Leggiana, Serrone, Pale, Ponte S. Lucia, Sostino, Barri, Franca, Cifo e zone ivi comprese.

12° - Verchiano: per le frazioni di Verchiano, Croce di Verchiano, Vionica (per la zona facente parte del Comune di Foligno), Camino, Colle di Verchiano, Curasci, S. Lazzaro, Roccafranca, Caposomigiale, Ali, Tito, Croce di Roccafranca e zone in esse comprese.

13° - Volperino: per le frazioni di Volperino, Cupigliolo e zone in esse comprese.

Ogni Cimitero deve avere un custode responsabile ed il personale che sarà in appresso indicato.

Art. 14

Nessun cadavere o parte di esso, non eccettuati i nati morti ed i feti, potrà essere sottratto al seppellimento nei Cimiteri del Comune senza speciale permesso del Sindaco, del Prefetto e del Ministero dell'Interno a seconda dei casi.

Ogni cadavere dovrà essere sepolto o tumulato nel Cimitero della zona in cui avvenne la morte o si rinvenne il cadavere. Soltanto eccezionalmente e per particolari circostanze il Sindaco potrà autorizzare la sepoltura in altro Cimitero del Comune. Per questa autorizzazione potrà essere stabilita una tassa.

Art. 15

Il trasporto dei cadaveri ai Cimiteri del territorio è assunto dal Comune con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 n. 8 del T.U. della legge 15 ottobre 1925, n. 2378.

Il diritto di privativa non si estende ai trasporti di salme provenienti da fuori Comune o dirette ad altro Comune.

Art. 16

Il trasporto dei cadaveri al Cimitero verrà eseguito a mezzo di appositi carri forniti dal Comune (o da questi approvati in caso di appalto) e che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 17 del Regolamento 21 dicembre 1942, n. 1880.

È fatta eccezione per i trasporti ai Cimiteri di campagna, per i quali il Comune adotterà i mezzi più idonei in rapporto alle condizioni di viabilità.

Art. 17

I trasporti funebri sono eseguiti gratuitamente per tutte le persone morte nel territorio del Comune quando non sia stata fatta domanda di speciale servizio a pagamento.



I trasporti gratuiti verranno eseguiti direttamente dalla casa al Cimitero; sarà però consentita, su richiesta, una breve sosta alla Chiesa Parrocchiale della località dell'avvenuto decesso.

Per i trasporti a pagamento verrà applicata l'apposita tariffa stabilita dall'autorità comunale.

Art. 18

La richiesta per i suddetti trasporti dovrà essere fatta all'ufficio di stato civile esibendo, se il trasporto è a pagamento, la ricevuta comprovante il versamento dell'importo della tassa corrispondente al servizio funebre richiesto.

Art. 19

Per tutti i trasporti di cadaveri al Cimitero dovrà sempre percorrersi la strada più breve.

L'Autorità comunale potrà anche inibire il transito per determinate vie, ed autorizzare, caso per caso, un percorso diverso da quello più breve.

L'orario per ogni singolo trasporto è fissato dal Comune.

Art. 20

Le salme da inumare nel campo comune saranno racchiuse in cassa di legno tenero, quelle da tumularsi in loculi, tombe o cappelle saranno invece racchiuse in casse di zinco e in casse di legno duro.

Quelle da trasportare fuori Comune dovranno essere racchiuse in casse come prescritte dalle leggi dello Stato.

Per le salme da trasportare in un Cimitero del Comune, distante dal luogo di decesso oltre km. 10 si osserveranno le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 21

Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre è proibito nel territorio del Comune ad una distanza maggiore di km. 10 il trasporto di salme che non siano in cassa il di cui spessore sia minore di cm. 4.

Le tavole della cassa devono essere di un sol pezzo, o, di più pezzi, congiunte mediante opportuno incastro; le intersezioni delle diverse facce della cassa saranno unite con incastro a coda di rondine, le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm.



Art. 22

I cadaveri al Cimitero saranno presi in consegna dal custode.

Appena giunta una salma al Cimitero e disposta nella camera mortuaria, il custode apporrà sulla cassa con vernice nera le iniziali corrispondenti al cognome e nome del defunto e il numero progressivo corrispondente a quello del registro generale.

Salvo ordine in contrario, la salma sarà inumata o tumulata sotto la responsabilità del custode non più tardi del secondo giorno successivo a quello del suo ingresso al Cimitero.

Art. 23

Se nel secondo giorno successivo una salma racchiusa in cassa di legno duro e di zinco non potesse tumularsi né in una tomba né in loculo perché gli interessati non avessero procurato un posto particolare, il custode ne dà subito avviso al Sindaco il quale potrà disporre che – tolta la cassa di zinco – la salma stessa sia inumata nel Campo Comune.

Art. 24

Tutte le inumazioni, tumulazioni ed esumazioni dovranno eseguirsi a porte chiuse, esclusivamente dal personale del Cimitero e, ove si richieda, sotto la direzione di persona di fiducia della famiglia. Nessun estraneo potrà presenziare tali operazioni, fuorché gli incaricati della famiglia del defunto, quante volte questa lo desideri.

Art. 25

Il custode di ciascun Cimitero curerà che le fosse per la inumazione dei cadaveri siano scavate in conformità degli articoli 47 e segg. del Regolamento generale di Polizia Mortuaria più volte ricordato.

Art. 26

Le inumazioni si eseguiranno fuori di orario di visita, salvo i casi di morte per malattia contagiosa, nei quali la inumazione avverrà in qualsiasi ora, appena trascorso il periodo abbreviato di osservazione.



Art. 27

Il seppellimento di cadaveri nel campo comune seguirà il piano stabilito dall'Amministrazione comunale previo parere dell'Ufficiale sanitario.

I campi di inumazione saranno divisi in due parti distinte: una per gli uomini e donne e la seconda per i bambini fino a sette anni di età.

Nei campi di inumazione "liberi" è concesso il posizionamento di lapidi e ornamenti a condizione che tali opere non superino gli ingombri massimi complessivi pari a 2.20 mt * 1.00 mt e l'altezza di mt 1,00.

Nei campi di inumazione "organizzati" ove il comune fornirà la lapide e gli eventuali accessori non è concesso il posizionamento di alcun ulteriore decoro o ornamento.

Lo stato dei luoghi dovrà essere lasciato nelle condizioni in cui è stato consegnato.

Il prezzo per la sepoltura nei campi "organizzati" sarà maggiorato del 30% rispetto al prezzo stabilito per i campi "liberi". L'utente dovrà solo provvedere all'eventuale posizionamento dei nominativi e delle fotografie sulla lapide. Ogni iscrizione o decoro sulla lapide dovrà essere di tipo "adesivo", la lapide rimarrà di proprietà del Comune di Foligno e non potrà essere forata o danneggiata in alcun modo.

Art. 28

È proibito di collocare nella larghezza di una fossa più di un cadavere, eccettuato il caso di madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 29

Appena deposta la cassa nella fossa, questa si dovrà ricolmare di terra in modo che la terra scavata in superficie sia preferibilmente messa attorno al feretro e quella scavata in profondità al disopra. La terra gettata nella fossa dovrà essere battuta strato per strato e compressa diligentemente.

Art. 30

Ogni sepoltura nel campo comune sarà, a cura del Municipio, contraddistinta da un cippo e da una Croce avente un numero che troverà rispondenza nel registro delle inumazioni.

Non è lecito di erigervi monumenti né deporvi altri distintivi o piantarvi ringhiere di metallo o legno e simili superstrutture: sarà solo permesso collocarvi orizzontalmente una lapide di cm. 40x15 che ricordi il nome, cognome, età del defunto e la data di morte.

È consentito costruire una riquadratura in cemento previo consenso dell'Ufficio tecnico comunale.



Art. 31

Il Comune, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 68 del Regolamento 21 dicembre 1942, n. 1880 e nelle zone all'uopo destinate, potrà concedere, subordinatamente al nulla osta di cui all'art. 69 del predetto Regolamento, alle persone oriunde o residenti nel Comune, in perpetuo o in un determinato periodo di anni, posti nel Cimitero per costruire sepolcri particolari.

Art. 32

Le sepolture particolari possono essere individuali, gentilizie o famigliari, ereditarie e miste o destinate a comunità religiose o ad associazioni civili riconosciute.

Art. 33

Per la realizzazione di sepolture particolari di cui all'art. 32 e l'attribuzione delle necessarie aree o tombe in concessione si dovrà procedere nel seguente modo:

- Il Comune di Foligno, non appena saranno disponibili aree o tombe di nuova edificazione da poter affidare in concessione, ne bandirà la disponibilità con avviso pubblico.
- Il richiedente dovrà, nei tempi e modalità stabiliti nel bando, formulare apposita richiesta di assegnazione.
- Qualora il numero delle richieste per l'assegnazione delle aree o manufatti sia superiore a quelle disponibili o qualora si rendesse necessario in relazione alle preferenze espresse dai richiedenti sull'ubicazione dell'area o della tomba si procederà all'assegnazione mediante sorteggio pubblico in ogni caso considerando prioritaria la richiesta di soggetti residenti nel Comune di Foligno.
- Il rilascio della concessione sarà subordinato al pagamento delle relative tariffe vigenti al momento del rilascio.

Art. 33 – bis

Per l'assegnazione di manufatti o tombe già esistenti provenienti da alienazioni di proprietà dell'Ente o dai recuperi per revoca delle concessioni esistenti si procederà nel seguente modo:

- Il Comune di Foligno, non appena saranno disponibili manufatti o tombe da poter affidare in concessione, ne bandirà la disponibilità con avviso pubblico.
- Nel bando saranno individuati i manufatti, la tipologia e gli eventuali vincoli determinati dalle leggi vigenti, dai regolamenti e dal piano cimiteriale, gli



eventuali lavori da eseguire sul manufatto e il prezzo stabilito. L'assegnazione, qualora vi fossero più richiedenti per il medesimo manufatto, verrà effettuata mediante sorteggio pubblico in ogni caso considerando prioritaria la richiesta di soggetti residenti nel Comune di Foligno.

Art. 33 - ter

Laddove si verifichi sul manufatto almeno una delle seguenti casistiche:

- in base a quanto previsto dall'Art. 48 comma 2 del presente regolamento, non sia più possibile procedere alle sepolture nei sepolcri gentilizi o familiari,
- siano trascorsi più di 99 anni dalla data di concessione del manufatto
- siano trascorsi più di 50 anni dalla data dell'ultima tumulazione nel manufatto
- presunto stato di abbandono di cui all'Art. 48 bis

su richiesta di almeno un erede in linea retta del concessionario originario il Comune di Foligno potrà procedere al rinnovo della concessione per 99 anni.

A tal fine:

1. Il Comune di Foligno bandirà "Asta di concessione" per il manufatto interessato alla quale potranno partecipare solo gli eredi in linea retta del concessionario originario;
2. All'asta dovrà essere data massima diffusione (per almeno 90 gg) utilizzando i medesimi canali individuati per l'affidamento delle altre concessioni cimiteriali (Cartellonistica in loco, albo pretorio).
3. Il costo per riconcedere la concessione delle aree è già stabilito dal presente regolamento e verrà indicato di volta in volta per il manufatto moltiplicando il costo a mq stabilito per l'area di sedime interessata.
4. Gli eredi dovranno avanzare formale richiesta, potranno chiedere congiuntamente la cointestazione della nuova concessione ed in caso di richieste separate prevarrà quella dell'erede in linea retta più prossimo al concessionario originario. In caso di parità si procederà a sorteggio pubblico.
5. Il nuovo concessionario avrà 60 gg di tempo per procedere al pagamento e firmare il nuovo atto di concessione con scadenza 99 anni.
6. Le salme degli avi presenti nel manufatto potranno essere ridotte e sistemate ma dovranno rimanere nel manufatto stesso, salvo che i relativi parenti o affini, che abbiano con le stesse un grado più parentela o affinità più prossimo rispetto al nuovo intestatario, non facciano espressa richiesta di trasferimento.
7. Qualora l'asta si concluda senza alcuna richiesta di concessione da parte degli eredi il manufatto verrà dichiarato in stato di abbandono e seguirà l'iter specifico previsto.



Art. 34

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree, manufatti o loculi deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione del canone prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
2. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
3. È possibile richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa; analogamente i concessionari possono richiedere la suddivisione di una concessione già esistente. Per la richiesta trova applicazione il T.U. D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
4. La sepoltura individuale privata, di cui all'Art. 57, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o delle ceneri per le nicchie ossario, fatta eccezione per quei cimiteri in cui con apposito atto la Giunta, di volta in volta, ne stabilisca una percentuale da destinare anche a persone in vita che abbiano compiuto 70 anni di età al momento della pubblicazione del bando. Qualora il numero dei loculi e/o nicchie ossario individuati nel bando sia inferiore alle richieste presentate, l'ordine della graduatoria dovrà tener conto in ordine prioritario di:
 - A) La residenza nel territorio del Comune.
 - B) La maggiore età anagrafica (rapportata al giorno di nascita e non solo all'anno).Nel caso di parità si procederà a sorteggio pubblico.
5. La durata delle Concessioni Cimiteriali rilasciate prima del 21/10/1975, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, e cosiddette "perpetue" si intende rideterminata in anni 99 (novantanove).
Resta consentito il rinnovo su richiesta dei familiari o aventi titolo che potranno:
 - a) Per loculi "perpetui" eventualmente scaduti, se i familiari del defunto ne facciano richiesta, è previsto il rinnovo della concessione per ulteriori anni 30. Tale rinnovo è soggetto al pagamento dei canoni di concessione così come previsto nel presente regolamento;



- b) Per le nicchie “perpetue” eventualmente scadute, se i familiari del defunto ne facciano richiesta, è previsto il rinnovo della concessione per ulteriori anni 99. Tale rinnovo è soggetto al pagamento dei canoni di concessione così come previsto nel presente regolamento;
 - c) Per i sepolcri individuali e per i gentilizi/familiari, qualora i familiari ne facciano richiesta è previsto il rinnovo della concessione per ulteriori anni 99 di cui all’Art. 33-Ter.
6. Tutte le concessioni di loculi doppi (la cui data di scadenza viene calcolata a decorrere dall’inserimento dell’ultima salma) si considerano scadute qualora siano trascorsi almeno 30 anni dall’inserimento della prima salma e il secondo loculo risulti ancora libero.

Art. 34 bis - Norma Transitoria

Ai concessionari delle tombe realizzate nella parte dell’ampliamento del cimitero centrale costruita con la procedura di Project Financing, viene corrisposto un contributo massimo del 9% sull’importo pagato al netto dell’IVA e compatibilmente con le risorse di bilancio che verranno assegnate annualmente. Il contributo verrà corrisposto fino ad esaurimento delle concessioni di tombe.

Art. 35

1. Il sepolcro o l’edicola devono essere edificati nei termini che seguono, decorrenti dalla data di concessione dell’area cimiteriale.
- PER TUTTI I CIMITERI DEL TERRITORIO**
- Sepolcri..... mesi 36
Edicole..... mesi 48
- Qualora ne ricorrano le condizioni e con richiesta motivata presentata entro i termini di cui sopra, potrà essere concessa una proroga di 12 mesi.
2. Nel caso in cui l’opera non sia stata completamente ultimata nel termine massimo di cui al comma precedente si procederà a dichiarare la decadenza della concessione.
3. L’Amministrazione Comunale, nel caso previsto dal precedente comma 2, previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l’atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 36

[Soppresso]



Art. 37

Le tombe non dovranno avere una profondità maggiore di 4 metri, dovranno avere tanti scompartimenti separati (nicchie o celle o loculi) disposti in modo da permettere in ogni tempo la esumazione di qualsiasi cadavere in essi disposti e senza toccare alcuno dei cadaveri esistenti nella stessa camera mortuaria. Lo spessore delle pareti perimetrali non potrà essere inferiore ai cm. 40.

Art. 38

Ogni salma dovrà essere deposta in loculi o nicchie separatamente e chiusi in muratura. La parete di chiusura non dovrà avere uno spessore inferiore a cm. 5, e costruita con mattoni a calce idraulica. Qualunque altro sistema è vietato.

Art. 39

I loculi mortuari di dette tombe non potranno avere dimensioni minori di metri 0,65 di altezza, m. 2,10 di lunghezza e m. 0,80 di profondità.

È condizione imprescindibile che tutte le nicchie ed i muri perimetrali della tomba debbano avere intonacate le pareti a cemento.

Art. 40

È fatto obbligo ai concessionari di applicare nella parete di chiusura dei loculi delle tombe una pietra di marmo portante la data di nascita e di morte ed il nome e cognome del defunto.

Art. 41

Nel sopraterza della tombe potranno costruirsi, sempre su progetti debitamente approvati, sopraelevazioni, cappelle, edicole, monumenti, opere d'arte in genere, ecc.

Per i tetti potranno usarsi tegole comuni purché sopra solette in calcestruzzo di cemento.

La copertura esterna delle tombe di famiglia, del tipo sotterraneo, potrà essere effettuata soltanto con lastra di travertino.

Art. 42

Nel caso che si concedesse la costruzione di loculi nella parte sopraelevata delle tombe e destinate a racchiudere salme, i loculi stessi dovranno essere



costruiti secondo le norme dell'art. 55 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Art. 43

I materiali da costruzione per le sepolture, i monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati nel recinto del Cimitero, ma vi dovranno essere trasportati già pronti per la posa in opera, sempreché ciò sia possibile.

Quando ciò non fosse possibile, l'ufficio tecnico darà speciale autorizzazione fissando anche il termine per la lavorazione.

Prima di dare inizio ai lavori di costruzione di tombe, di messa in opera di lapidi od altro, l'impresa o persone che a ciò sia stata debitamente autorizzata dovrà versare all'Economo comunale un deposito di L. 2.000 a garanzia dei danni che comunque possano derivare al Comune od a terzi per effetto della esecuzione dei lavori medesimi.

Tal deposito verrà restituito a lavori ultimati, previo benestare dell'ufficio tecnico. Ove questo riscontrasse danni, deposito di materiali di rifiuto od altro, inviterà gli interessati a provvedere in merito prefiggendo un termine, trascorso infruttuosamente il quale, verrà provveduto d'ufficio, ponendo la spesa relativa a carico dei responsabili.

Art. 44

Qualora per l'esecuzione dei lavori fosse necessario uno spazio o cantiere, l'interessato sarà tenuto a recingere di steccato ed a rimuovere tutto entro un termine fissato. In caso di inadempienza si procederà di ufficio in conformità dell'art. 35.

Art. 45

Non potrà mai essere concessa la tumulazione in alcun loculo di tombe, cappelle, edicole, ecc., se prima il sepolcro non sia completato in ogni sua parte in conformità del progetto approvato.

Solo in casi eccezionali, che saranno determinati dal Sindaco, potrà essere permessa la tumulazione di cui sopra a condizione che il concessionario per la costruzione del sepolcro faccia nella tesoreria comunale un deposito cauzionale di una somma pari ai 4/5 dell'ammontare della spesa occorrente per il completamento del sepolcro.

Art. 46

Se il termine di cui all'art. 35 sia trascorso senza che il proprietario o chi per esso abbia completato il sepolcro, il Sindaco si varrà della somma depositata



come all'art. 45, per sistemare la tomba nel miglior modo. Quando ciò non fosse possibile si varrà delle facoltà di cui al capoverso dell'art. 35 del presente regolamento.

Art. 47

Il sepolcro costruito a seguito di regolare concessione nel Cimitero comunale è di proprietà del concessionario.

Il sepolcro, però, non può essere venduto od alienato per qualsiasi titolo, intendendosi la concessione comunale fatta *intuitu personae* e non trasmissibile che alle persone successibili al concessionario nominate nell'atto di concessione o in atti posteriori sempre dichiarativi della volontà del concessionario.

È fatta solo eccezione per il sepolcro "puro" (nel quale cioè non fu mai tumulata alcuna salma), il quale può essere alienato col consenso dell'Amministrazione comunale.

Art. 48

Il sepolcro individuale è destinato a accogliere soltanto la salma/resti o ceneri della persona indicata nell'atto della concessione.

Il sepolcro gentilizio o familiare servirà per la salma del/dei concessionario/i, per i loro coniugi non separati, per gli ascendenti e discendenti legittimati ed adottivi e per le loro mogli, nonché tutti i parenti ed affini fino al quarto grado del concessionario. Possono esservi tumulate inoltre le salme delle persone che:

- in vita erano conviventi con i concessionari del sepolcro. La detta convivenza deve essere comprovata dai registri anagrafici.
- in vita erano "conviventi di fatto" di un avente diritto. La detta convivenza deve essere comprovata dai registri anagrafici.

Nel sepolcro gentilizio o familiare potranno essere inoltre custoditi resti mortali, resti ossei o ceneri

- del/dei concessionario/i, dei loro coniugi non separati, per gli ascendenti e discendenti legittimati ed adottivi e per le loro mogli, nonché tutti i parenti ed affini fino al quarto grado del concessionario
- di tutti i parenti ed affini fino al quarto grado dei figli e nipoti del concessionario
- delle persone che in vita erano conviventi con i figli e nipoti dei concessionari del sepolcro. La detta convivenza deve essere comprovata dai registri anagrafici.



Art. 48 bis

1. Per i sepolcri individuali e per i gentilizi/familiari, alla morte dell'ultimo intestatario della concessione il/i familiare/i avente diritto di sepoltura ha/hanno l'obbligo di nominare entro 90 gg dal decesso dell'ultimo intestatario della concessione della tomba almeno un referente che si occuperà di eseguire le attività di manutenzione ordinaria e straordinarie necessarie previste nel presente regolamento e nel contratto originario di concessione e più in generale si impegnerà ad adempiere a tutti gli obblighi che il/i concessionari originari avevano nei confronti del Comune di Foligno;
2. La mancata nomina del Referente della Tomba familiare o individuale, decorsi i termini di cui al comma precedente, equivale a determinare il "presunto stato di abbandono".
3. Su un manufatto determinato, ai sensi del comma 1 del presente articolo, o dichiarato in "presunto stato di abbandono", ogni attività cimiteriale (tumulazioni, riduzioni ecc..) rimane sospesa in attesa della conclusione delle procedure amministrative.

Art. 49

Il sepolcro gentilizio o familiare non trapassa agli eredi come tali, restando in uso alla *gens* o famiglia, cui i componenti *jure sanguinis* ne conservano il diritto di uso.

Estinta la famiglia il sepolcro resta chiuso in perpetuo ed è inalienabile.

Soltanto il fondatore con suo atto scritto può variare la destinazione del sepolcro.

Gli aventi diritto su di una tomba che risiedessero fuori del Comune, dovranno eleggere il loro domicilio a Foligno, per eventuali comunicazioni del Comune.

Art. 50

Non sarà mai consentito che avanzi mortali deposti in sepolcri o loculi particolari, vadano, sia pure a richiesta delle famiglie, traslocati nell'ossario comunale.

Solo quando concorrano gravi motivi e su concorde volontà degli aventi diritto al sepolcro e alla sepoltura, qualora esistano, potrà consentirsi la rimozione di tali avanzi a condizione che vengano trasferiti in altra decorosa sepoltura.

Art. 51

In via eccezionalissima potrà permettersi che la salma di un estraneo – con consenso di tutti i proprietari del sepolcro – sia provvisoriamente tumulata in un



sepolcro particolare, a condizione che i familiari del defunto corrispondano una tassa stabilita dall'Autorità comunale.

Tale concessione potrà essere rinnovata di anno in anno per la durata massima di anni tre e con il consenso dell'Amministrazione e dei proprietari del sepolcro, purché venga corrisposta la tassa annua stabilita.

Alla scadenza del triennio o prima di esso, qualora non venga rinnovata o accolta l'istanza o pagata la tassa, il Sindaco, con un semplice preavviso di giorni dieci, potrà ordinare che la salma, come sopra provvisoriamente tumulata, sia inumata nel campo comune.

Art. 52

È vietata la discesa nelle tombe da parte dei seppellitori o di altre persone, prima che sia abbassato fino al fondo della sepoltura aperta un lume acceso allo scopo di verificare se non vi faccia difetto l'aria respirabile; qualora il lume si spenga, sarà acceso attorno all'apertura un fascio di paglia o di rami secchi così da formare una viva fiamma per la dispersione dei miasmi; si ripeterà quindi l'esperimento del lume.

Art. 53

Il custode del Cimitero terrà al corrente un registro delle sepolture private indicando per ciascuna la qualità, cognome, nome e residenza del proprietario o dei proprietari, il numero delle salme che può contenere e il numero di quelle tumulate.

Simile registro per ogni Cimitero sarà tenuto dall'ufficio di stato civile che lo terrà aggiornato, iscrivendovi, in caso di morte del proprietario, il nome del nuovo.

Le variazioni eseguite dall'ufficio di stato civile saranno comunicate al custode del Cimitero per le annotazioni sul registro da lui tenuto.

Art. 54

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto necessario nel Cimitero, l'Amministrazione comunale ha sempre il diritto, quando occorra, di far asportare temporaneamente le salme da qualsiasi sepolcro, salvo di farle ricollocare al loro posto e di far eseguire nei sepolcri stessi qualsiasi opera e lavoro. Eccettuati i casi d'urgenza, il Sindaco dovrà preavvisare per iscritto gli aventi diritto, residenti nel Comune, dell'inizio dei lavori.

Art. 55

Per tutte le opere che non sono a carico del Municipio, i concessionari di tombe o loculi possono valersi di esecutori di loro scelta.



L'Amministrazione comunale si riserva per altro la facoltà di escludere temporaneamente o in modo definitivo coloro i quali in qualsiasi modo abbiano mancato od al decoro del luogo od al riguardo dovuto alla proprietà sia dei privati che del Municipio od infine alla dovuta obbedienza alle raccomandazioni ed agli ordini di chi ha la custodia e sorveglianza dei Cimiteri.

Art. 56

Il Comune, consentendolo la disponibilità dell'area, potrà costruire nel Cimitero centrale ed in quelli delle frazioni colombari con nicchie o loculi in conformità del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 dicembre 1942, n. 1880.

Art. 57

1. I loculi nei cimiteri del Comune, potranno essere concessi solamente in uso temporaneo, per un periodo di anni trenta dalla data della tumulazione, previo pagamento del canone stabilito dall'Amministrazione e vigente all'atto della richiesta della sepoltura privata.
2. Per i locali concessi a persone in vita, con le modalità di cui all'art. 34 comma 4, la durata della concessione sarà sempre di anni 30 calcolata dalla data della tumulazione ad un canone maggiorato proporzionalmente rispetto a quello vigente per i loculi trentennali e per le nicchie, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - anni compiuti dal richiedente;
 - aspettativa di vita, sulla base dell'ultimo dato ufficiale ISTAT arrotondato per eccesso ad anno intero.
3. Per le nicchie ossario concesse a persone in vita, con le modalità di cui all'art. 34 comma 4, la durata della concessione sarà sempre di anni 99 calcolata dalla data della concessione.
4. Per i loculi che possono contenere due salme, edificati nel rispetto del D.P.R. 285/1990, art. 76, è consentita la concessione ad un canone calcolato tenendo conto dell'età del concessionario più giovane, sia nel caso di vendita ai vivi – qualora almeno uno dei due richiedenti abbia i requisiti di età di cui all'art. 34, comma 4 – sia nel caso di vendita al momento del decesso di uno dei due, con l'applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2.
5. Alla scadenza del periodo di concessione, il comune rientrerà nella piena disponibilità dei manufatti (loculi).
6. Per le concessioni dei loculi rilasciate dal 13 dicembre 1972 (data in cui è stata soppressa la concessione perpetua dei loculi) al 31 dicembre 2007 verrà corrisposto un indennizzo pari ad $\frac{1}{4}$ della tariffa vigente per la concessione della nicchia ossario. Per le concessioni successive al 31 dicembre 2007 non verrà corrisposto alcun rimborso.
7. Il Comune provvederà direttamente a proprie spese all'estumulazione della salma ed alla collocazione dei relativi resti mortali nell'ossario comune, salvo



- che gli eredi aventi diritto richiedano la concessione di una nicchia ossario o altra sistemazione.
8. Qualora il processo di mineralizzazione non risulti completato, la salma verrà inumata in campo comune per il periodo corrente; quindi i resti verranno depositati nell'ossario comune, ovvero, se richiesto, raccolti in cassetta e conservati nelle nicchie ossario.
 9. Gli interventi sopra specificati saranno preceduti da appositi avvisi collocati direttamente presso i manufatti interessati dall'operazione, oltre che all'ingresso del cimitero, almeno sessanta giorni prima dell'inizio degli stessi.
 10. Il loculo liberato, previ lavori di riordino, potrà essere concesso ad altri richiedenti.

Art. 57 - bis

Nella parte dell'ampliamento del Cimitero Centrale, oggetto di concessione alla SEICER, la concessione di loculi può essere effettuata in deroga agli articoli 59, 34 (comma 4), 57, a favore di persone in vita qualora il richiedente, che ha un parente entro il 4° grado in tumulazione provvisoria ed un'età superiore a settant'anni, chieda di riservare per sé un loculo adiacente a quello in cui sarà trasferita o è stata trasferita la salma del proprio parente in tumulazione provvisoria.

Le concessioni previste dal comma precedente del presente articolo, hanno sempre una durata di anni trenta con decorrenza dalla data di stipulazione delle medesime; tali concessioni potranno essere rinnovate alla scadenza per il numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere il periodo di 30 anni dalla data di sepoltura, con pagamento della corrispondente tariffa in vigore al momento dell'eventuale rinnovo per il tempo residuo.

Art. 58

La tumulazione provvisoria nei loculi potrà essere concessa per un termine di 12 mesi. In questo caso si dovrà pagare la metà del prezzo di acquisto dei loculi, che potrà essere scelto solamente fra quelli delle file 5[^] e 6[^] e allo scadere dell'anno, se l'avente titolo non rimuove la salma, dovrà provvedere subito a trasformare la tumulazione stessa, da provvisoria a definitiva.

Il prezzo del loculo applicabile in questo secondo caso sarà quello vigente alla data del contratto, mentre la decorrenza del periodo di trenta anni di uso del posto privato, avrà validità dal giorno in cui il defunto fu tumulato in via precaria nel loculo stesso.

Si potranno consentire dilazioni di 3 – 6 o 12 mesi al massimo, decorrenti dalla data della scadenza della tumulazione provvisoria, quando concorrano ragioni particolari, gravi che impediscono la sistemazione definitiva del defunto.

In tal caso la famiglia interessata è tenuta al pagamento degli interessi bancari, in ragione del 9% sulla somma residua.



Art. 59

I loculi e le nicchie come sopra concessi dovranno essere subito occupati dalla salma per i loculi, dai resti o dalle ceneri per le nicchie, fatta eccezione per quelle provenienti dall'estero o da altro comune nel qual caso l'occupazione dovrà avvenire al sopraggiungere della salma, dei resti o delle ceneri, e per i loculi/nicchie concessi a persone in vita.

Art. 60

I loculi non occupati torneranno a disposizione del Comune, il quale li disporrà liberamente, rimanendo obbligato soltanto a restituire la tassa pagata dedotto il 10%.

Art. 61

Il pagamento della tariffa per ottenere la concessione di loculi e/o nicchie dovrà essere effettuato prima del rilascio della concessione e comunque prima della tumulazione.

Nel caso di concessione di loculi e/o nicchie per persone in vita il pagamento della tariffa per ottenere la concessione di loculi e/o nicchie dovrà essere effettuato prima del rilascio della concessione.

Art. 62

La chiusura dei loculi e delle nicchie, sia comunali che private, sarà effettuata da un muratore del Comune (qualora il servizio non sia appaltato) secondo le seguenti norme tecniche:

Loculi fuori terra e galleria. – 1° muro con mattoni zoccoli messi per costa, uniti con malta di cemento ed intonaco di cemento, poi a cinque centimetri di distanza; 2° muro con mattoni zoccoli posti a libretto uniti con malta di cemento ed intonaco di cemento. Tinteggiatura finale con due mani di latte di calce.

Nicchie Ossario. – Muratura di mattoni zoccoli messi per costa uniti con malta di cemento ed intonaco di cemento. Tinteggiatura finale con due mani di latte di calce.

Art. 63

[*Soppresso*]



Art. 63 - bis

Nei loculi e tombini di vecchio tipo, già concessi in uso perpetuo, nei quali le salme racchiuse abbiano raggiunto la completa mineralizzazione, a richiesta degli aventi titolo, potrà concedersi la tumulazione di altra salma, purché si provveda al versamento dei diritti, per quel posto, come se la concessione avvenisse di un loculo vecchio reso disponibile, con la clausola che alla scadenza dei 30 anni prescritti, il Comune libererà il posto stesso da tutti i resti ivi rinchiusi, nel rispetto dell'art. 57.

Tale facoltà, che viene data al primo concessionario del loculo o tombino o ai suoi eredi, libera però il Comune da ogni onere per quanto concerne la riapertura e sistemazione del tumulo.

Nei suddetti loculi, così come in quelli temporanei, senza procedere all'estumulazione delle salme tumulate in base alla originaria concessione, a richiesta degli aventi titolo potrà concedersi la tumulazione di altri resti o ceneri o feti o bambini sino a un massimo di anni due di età, nel rispetto delle seguenti particolari condizioni:

- a) che il richiedente tale operazione sia il primo concessionario del loculo, oppure un suo erede entro il quarto grado di parentela o affinità;
- b) che sia corrisposto un diritto pari al 25% del valore di detto loculo, secondo le tariffe delle strutture usate, in vigore in quel tale periodo.
- c) che i resti mortali o cadaveri di bambino da tumulare, siano stati in vita, parenti o affini entro il quarto grado, del defunto al quale risale la prima concessione e/o della salma in esso tumulata.

Art. 63 - ter

Per i loculi in concessione trentennale, in particolari casi di seguito illustrati, è possibile richiedere la proroga della concessione per ulteriori 30 anni.

L'ufficio preposto esegue almeno una volta l'anno una ricognizione sulle disponibilità dei loculi e, con atto di Giunta, si stabilisce il numero dei loculi da destinare alle proroghe delle concessioni.

La proroga della concessione può essere richiesta esclusivamente dal concessionario originario o da un parente o affine della salma entro il quarto grado di parentela.

La proroga è soggetta al pagamento della quota stabilita per le concessioni dei rispettivi loculi e la salma al suo interno non può essere né ridotta né rimossa, fermo restando quanto di seguito previsto.

La proroga della concessione è ammissibile una sola volta per un totale di anni di occupazione del manufatto pari a 60 (30 anni concessione + 30 anni rinnovo).

La domanda di proroga deve essere presentata entro 120 giorni a decorrere dalla data dell'affissione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio e apposizione di specifica cartellonistica presso i cimiteri interessati, con la quale se ne stabilisce la disponibilità.

Qualora le richieste di riconcessione risultino superiori alle disponibilità si procederà alla formulazione delle graduatorie in ordine cronologico a partire dalla



data di tumulazione più risalente nel tempo. A parità di data, al fine della corretta formulazione dell'ordine di assegnazione, si procederà a sorteggio pubblico.

Per le concessioni rinnovate potranno verificarsi le seguenti fattispecie:

- 1) Qualora le salme racchiuse nel loculo abbiano raggiunto la completa mineralizzazione, a richiesta degli aventi titolo (concessionario o parenti e affini della salma entro il quarto grado di parentela), le stesse potranno essere ridotte e conservate nel medesimo loculo, contestualmente potrà concedersi la tumulazione di altra salma (sempre ricadente nel quarto grado di parentela o affinità della salma originaria), purché si provveda al versamento dei diritti, per quel posto, come se la concessione avvenisse per un loculo già in uso resosi disponibile maggiorata del 25%.

In questo caso l'ufficio provvederà a emettere nuova concessione per la nuova salma ospitata nel loculo ed è previsto un rimborso (portato a detrazione sull'importo da corrispondere per la nuova concessione) per il periodo non utilizzato dalla concessione precedente e pari al 60% se la precedente concessione non ha superato un periodo d'uso pari a 10 anni e al 30% se la concessione ha usufruito di un periodo d'uso compreso tra 10 e 20 anni. Non è previsto alcun rimborso se si sono superati i 20 anni di periodo d'uso.

Con l'ingresso della nuova salma e la stipula della nuova concessione, vengono estinti tutti i contratti precedenti tra concessionario e Comune e viene redatta un concessione ex-novo. Trattandosi appunto di concessione ex-novo, resta ferma quindi la possibilità di richiederne eventualmente il rinnovo alla scadenza con le modalità e nei casi illustrati nel presente articolo.

- 2) Nei suddetti loculi, senza procedere all'estumulazione delle salme tumulate in base alla originaria concessione, a richiesta degli aventi titolo, potrà concedersi la tumulazione di altri resti o ceneri o feti o bambini sino a un massimo di anni due di età, nel rispetto delle seguenti particolari condizioni:
 - che il richiedente tale operazione sia nel quarto grado di parentela o affinità con la salma custodita nel loculo;
 - che i resti o ceneri o feti o bambini ricadano nel quarto grado di parentela o affinità con la salma custodita nel loculo;
 - che sia corrisposto un diritto pari al 25% del valore di detto loculo, secondo le tariffe delle strutture usate, in vigore.

Art. 64

Oltre il caso previsto dall'articolo 60 ogni tombino o loculo che fosse liberato dalle salme che racchiudeva, tornerà in piena disponibilità del Comune, il quale dovrà restituire al concessionario un rimborso per il periodo non utilizzato dalla concessione precedente e pari al 60% se la precedente concessione non ha superato un periodo d'uso pari a 10 anni e al 30% se la concessione ha usufruito di un periodo d'uso compreso tra 10 e 20 anni. Non è previsto rimborso se si sono superati 20 anni di periodo d'uso.



Art. 65

I tombini concessi in perpetuo dovranno essere a cura e spese del concessionario ricoperti con una lapide di marmo bianco con l'indicazione per lo meno del nome e cognome della persona tumulata.

Qualora il concessionario non ottemperasse a tale obbligo entro il termine di due mesi dalla inumazione della salma, vi provvederà l'Amministrazione comunale, ponendo la spesa relativa a carico del concessionario stesso.

Art. 66

Qualora i concessionari dei tombini rimanessero arretrati di un mese nel pagamento rateale previsto dall'art. 61, il Comune riterrà revocata l'autorizzazione alla rateizzazione del debito e ne richiederà l'immediata estinzione totale da parte del concessionario o dei suoi fideiussori con comminatoria della rimozione della salma.

Riuscita infruttuosa ogni pratica anche giudiziale per il pagamento integrale del residuo della tassa di concessione, il Comune avrà facoltà di togliere la salma dal tombino ed inumarla nel campo comune senza altra formalità all'infuori di quelle volute dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Resta comunque salvo il diritto da parte del Comune di sperimentare l'azione del caso per recuperare le rate non pagate.

Art. 67

La stessa facoltà di rimozione della salma dal Comune potrà esercitarsi anche per i loculi concessi ad uso temporaneo, quando il concessionario al termine della concessione non lasci liberi i loculi, previa diffida all'interessato con la prescrizione di un termine di due mesi.

Art. 68

In caso d'irreperibilità del concessionario a qualunque titolo e dei loro eredi e dei fideiussori dei concessionari ad uso perpetuo l'Amministrazione comunale procederà senz'altro alla rimozione d'ufficio delle salme.

Art. 69

Nel caso che sorga contestazione fra gli eredi o famigliari del defunto sulla scelta del sepolcro, il Sindaco stabilirà provvisoriamente il luogo di sepoltura in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dell'accordo fra le parti.



Art. 70

Le iscrizioni di apporre nei Cimiteri saranno presentate per l'approvazione all'Autorità comunale. Non saranno mai consentite iscrizioni offensive ai sentimenti religiosi e patriottici o portanti ingiurie alle persone.

Art. 71

Il proprietario deve provvedere alla conservazione e manutenzione dei monumenti, ornati, lapidi e simili, riparando quelle che minacciassero rovina.

Nel caso che il proprietario o l'avente diritto alla sepoltura non vi provvedesse, il Sindaco dopo un preavviso scritto agli interessati residenti nel Comune e trascorsi trenta giorni dallo stesso, avrà facoltà di far eseguire di ufficio le riparazioni. Per il rimborso della spesa occorsa, tutti gli aventi diritto saranno tenuti in solido.

Art. 72

Ogni proprietario di sepolcri, tombini e simili dovrà sottostare a tutte le norme che l'Autorità comunale detterà in rapporto al pubblico ornato. Nella prima quindicina di ottobre il proprietario dovrà provvedere alla ripulitura e rinvigorisce delle iscrizioni e degli ornati.

Mancando a tale prescrizione, il lavoro potrà essere eseguito di ufficio a spese dei proprietari.

Art. 73

Nel caso di deperimento di sepolture particolari e qualora le persone tenute alla manutenzione siano irraggiungibili o si rifiutino di procedere ai necessari lavori, il Comune – dopo 15 giorni dalla pubblicazione di analogo avviso all'Albo Pretorio – procederà alla rimozione di sepolcri pericolanti o in istato di evidente abbandono e, ove lo ritenga opportuno, dichiarata la decadenza della concessione, potrà rimuovere le salme ivi deposte sistemandole convenientemente altrove entrando in pieno possesso e proprietà della sepoltura e dei materiali provenienti dalle demolizioni.

Art. 74

Non si potrà aprire alcuna tomba o sepolcro, per tumularvi o togliere cadaveri o per riparazioni, in presenza di estranei al servizio, fatta eccezione dei rappresentanti della famiglia o delle Autorità richiedenti.



Art. 75

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Non si procederà alle esumazioni ordinarie per il rinnovamento delle fosse comuni se non siano trascorsi dieci anni dall'interramento.

In questo caso il Sindaco dà notizia, con avviso all'Albo Pretorio, del reparto che si rinnoverà perché ciascun interessato possa, ove lo creda, provvedere a collocare definitivamente i resti mortali dei suoi cari in posti particolari.

Art. 76

Le esumazioni ordinarie potranno eseguirsi anche prima della scadenza del decennio nei soli casi:

- a) in cui vi fosse deficienza assoluta nel campo comune;
- b) in cui vi fosse estremo e comprovato bisogno di utilizzare quella zona di terreno occupata dalle salme da esumare, per aprire passaggi, viali necessari o per erigere monumenti di interesse pubblico.

Nel primo caso sarà necessario il parere scritto dall'Ufficio sanitario col quale – constatato che il cadavere da esumare è del tutto decomposto – dovrà stabilire che non ostano ragioni di igiene per collocare i resti nell'ossario.

Nel secondo caso, e nella constatazione che il cadavere non fosse del tutto decomposto e fosse necessario inumarlo nuovamente, l'Ufficiale sanitario detterà tutte le misure igieniche per la tumulazione della salma in altro riquadro nel campo comune del Cimitero.

L'ordine di esumazione nei casi previsti da questo articolo sarà emanato dal Sindaco in seguito a referto del custode del Cimitero, vistato dall'Ufficio tecnico e col parere dell'Ufficiale sanitario.

Art. 77

Le esumazioni straordinarie hanno luogo allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altra sepoltura o cremati.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale sanitario e del custode.

Salvo i casi subordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che l'Ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Non possono essere del pari eseguite esumazioni straordinarie di salme di persone morte di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già



trascorsi due anni dalla morte e che l'Ufficiale sanitario dichiara che essa può essere eseguita.

Art. 78

Nelle esumazioni saranno diligentemente raccolte le ossa e qualunque oggetto che fosse stato sepolto col cadavere. Essi verranno depositi nell'ossario o nei posti particolari scelti dai familiari.

Gli eventuali resti di casse o di indumenti che si trovassero nelle esumazioni saranno bruciati entro il Cimitero.

Art. 79

È assolutamente vietato di tenere esposte in qualsiasi modo alle intemperie ed alla vista del pubblico le ossa esumate che invece dovranno essere subito trasportate nel luogo ad esse destinato.

Art. 80

L'ossario deve essere sotterraneo e consistere in una Cripta destinata a raccogliere in perpetuo le ossa esumate dai campi di inumazione, nonché quelle che si rinvenissero nelle escavazioni o demolizioni anche fuori del Cimitero.

Art. 81

L'ossario deve essere costruito in terreno asciutto e la sua capacità deve essere commisurata ai bisogni di una serie possibilmente lunga di decenni.

Le ossa vi saranno poste senza alcuna distinzione qualunque ne sia la provenienza e saranno accuratamente sottratte alla vista del pubblico.

Art. 82

Il Comune potrà nell'ossario costruire nicchie speciali per contenere in perpetuo cassette racchiudenti ossa provenienti da esumazioni.

Per questo collocamento l'interessato deve far domanda al Sindaco il quale darà la concessione assoggettando il richiedente ad una tassa stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 83



I Cimiteri rimarranno aperti al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco. Fuori dei giorni ed ore stabilite nessuno potrà visitare i Cimiteri senza uno speciale permesso.

Mezz'ora prima della chiusura si darà con la campana il segnale di uscita.

Art. 84

Prima di entrare ciascuno dovrà lasciare il bastone o qualunque altro oggetto di cui fosse munito, eccetto il caso in cui gli fosse necessario per qualche infermità.

I visitatori dovranno nell'interno del recinto serbare un contegno corretto e decoroso, astenersi da qualunque atto meno che riverente, diversamente potranno dal custode o dagli agenti essere espulsi, salvo le maggiori pene stabilite.

Art. 85

È proibito l'ingresso ai ragazzi al di sotto dei dodici anni se non sotto la custodia di persone adulte.

Art. 86

I cavalli, le vetture, i carri, biciclette e simili non potranno entrare nel Cimitero anche se per ragioni di servizio.

È assolutamente proibita l'introduzione di cani e di altri animali ed è pure proibito agli addetti di tenere nell'interno del Cimitero, nei cortili annessi e lungo le strade prospicienti il Cimitero quadrupedi o animali da cortile. È anche proibito agli addetti esporre biancheria da asciugare sulle finestre dei locali annessi al Cimitero o sulle siepi che costeggiano le strade di accesso.

Art. 86 - bis

Nei cimiteri si può entrare solo a piedi, salvo che, per comprovati motivi di salute o di handicap, il Responsabile del servizio non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. Questi possono circolare secondo modalità, orari e percorsi stabiliti da apposito atto emanato dal competente Servizio.

I permessi hanno validità di un anno ed è fatto obbligo di rinnovo.

All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per i trasporti funebri e per il trasporto di materiali da utilizzare nei cimiteri, che dovranno essere di volta in volta autorizzati.

I mezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. e



possono sostare nei cimiteri per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

Art. 87

È vietato questuare all'interno dei Cimiteri e nelle loro adiacenze, di farvi immondizie, cogliere fiori, erbe e ramoscelli, far guasti e sfregi ai monumenti e di imbrattare con scritti e segni i muri e le lapidi.

Art. 88

È permesso deporre tanto sulle fosse comuni quanto sui sepolcri particolari fiori e ghirlande, lumi, ritratti e quadri in segno di pietoso affetto.

Il custode del Cimitero ordinerà la rimozione di tali oggetti quando rechino troppo ingombro oppure non siano decorosi o rispondenti al carattere del luogo.

Art. 89

È vietata l'asportazione dal Cimitero di terra, arena, erbe, legna, ecc., e di qualunque altra cosa inerente al suolo interno. Le erbe, la legna, avanzi di indumenti e feretri verranno inceneriti nel recinto del Cimitero.

I materiali provenienti da demolizione di loculi, monumenti, ecc., (salvo quanto è disposto dall'art. 77 del Regolamento 27 dicembre 1942, n. 1880) non potranno essere asportati, ma invece passeranno in proprietà del Comune che li adopererà sempre per il Cimitero. 1880) non potranno essere asportati, ma invece passeranno in proprietà del Comune che li adopererà sempre per il Cimitero.

Art. 90

Le persone addette al servizio del Cimitero di città sono:

- un custode;
- un conduttore di carri funebri (salvo il caso dell'appalto del servizio trasporti);
- cinque fossini sotterratori;
- un necroforo;
- una necrofora.

Il personale dei Cimiteri di campagna è costituito da:

- un custode;
- un fossino-becchino.



Art. 91

Nel Cimitero di città il custode, il conduttore dei carri mortuari (qualora il servizio non fosse appaltato) ed i fossini, compatibilmente con la disponibilità dei loculi, possono ottenere in fitto appartamenti degli stabili annessi al Cimitero.

Art. 92

Il personale, nelle ore di servizio, dovrà portare il berretto di panno nero con visiera e stemma del Comune, nonché la tuta di lavoro del tipo stabilito.

Il custode, oltre il berretto, indosserà una divisa di panno nero, nel periodo invernale, e di tela grigia, nel periodo estivo.

Art. 93

Il custode risponde di tutto il servizio del Cimitero e curerà che le norme portate dalle leggi dello Stato sulla Polizia Mortuaria, quelle del presente regolamento e gli ordini delle Autorità siano scrupolosamente eseguiti.

Il custode ha alla sua dipendenza l'altro personale, vigilando perché adempia tutti i suoi doveri, riferendone in caso diverso al Sindaco.

Art. 94

Il custode non potrà allontanarsi dal posto senza permesso del Sindaco e senza farsi surrogare da altra persona idonea, riconosciuta come tale dal Sindaco.

Art. 95

È obbligo del custode di tenere un inventario esatto di tutti gli oggetti, mobili, ecc., esistenti nei locali del Cimitero o a questo annessi e di proprietà del Comune.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura.

Terrà inoltre i seguenti registri in doppio originale:

- 1) quello dei defunti adulti di sesso maschile inumati, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora della sepoltura, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) quello dei defunti adulti di sesso femminile inumati, con le indicazioni di cui sopra;
- 3) quello dei defunti che si seppelliscono nel luogo destinato ai fanciulli con le indicazioni di cui sopra;



- 4) quello dei defunti che si chiudono in sepolture private, con le notizie di cui sopra e con l'indicazione del sito in cui sono stati deposti;
- 5) quello generale di tutti i defunti, che tiene luogo di rubricella, con le indicazioni di cui sopra e con la segnalazione di qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, di ceneri, ecc.

Un esemplare dei registri anzidetti deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Il custode terrà inoltre un registro delle tombe di famiglia di cui all'art. 53. I registri in parola debbono essere presentati ad ogni richiesta degli Uffici comunali o governativi.

Il custode del Cimitero di città avrà anche l'obbligo di tenere aggiornato uno schedario per ordine alfabetico.

Art. 96

Oltre i registri di cui agli articoli precedenti, il custode terrà un registro protocollo per la corrispondenza e questa terrà a volumi annuali disponendo per ordine di data tanto le lettere, verbali, ordini che gli saranno pervenuti nell'anno, quanto le minute delle lettere che saranno da lui scritte.

Conserverà anche a parte disponendoli per data gli ordini di seppellimento ed i Decreti Prefettizi e Ministeriali.

Art. 97

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90 e senza la autorizzazione prevista dall'articolo 74 del DPR 396/2000.
2. Qualora la salma venga trasportata al Cimitero senza l'autorizzazione prevista dal precedente comma 1) la stessa sarà collocata nella camera mortuaria, in attesa della acquisizione della autorizzazione di seppellimento.
3. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto di camera mortuaria è consentito depositare la salma nelle cappelline cimiteriali che presentino le dovute misure di sicurezza.

Art. 98

L'Ufficio tecnico avrà cura di controllare che le costruzioni fatte dai privati nel Cimitero corrispondano al progetto approvato. Il custode non permetterà iscrizioni non approvate dal Comune.

Delle infrazioni informerà subito il Sindaco.



Art. 99

Il custode darà avviso al Comune delle tombe, loro parti o lapidi che pericolassero.

Art. 100

Il custode del Cimitero ha il dovere di trasmettere trimestralmente al Comune relazione del movimento avvenuto nel Cimitero indicando:

- a)* le tumulazioni fatte in sepolcri e loculi con la relativa iscrizione;
- b)* le inumazioni fatte nelle fosse comuni;
- c)* lo stato dei lavori nelle aree concesse per sepolcri privati;
- d)* le esumazioni avvenute.

Art. 101

Il conduttore del carro funebre è tenuto alla custodia e pulizia del carro stesso.

Art. 102

Il conduttore del carro funebre dovrà presentarsi ogni giorno all'Ufficio di stato civile all'ora che sarà da questo fissata per prendere cognizione dei servizi da disimpegnare nella giornata o nel giorno seguente.

Il numero dei servizi o il loro orario sarà anche telefonicamente comunicato dall'Ufficio di stato civile al custode del Cimitero che dovrà ricevere e provvedere a scaricare il feretro.

Art. 103

Il conduttore dovrà trovarsi pronto ad ogni servizio.

Nel trasportare i cadaveri dovrà mandare l'autovettura a passo d'uomo; non dovrà soffermarsi in alcun luogo eccetto in quelli usuali per la eventuale commemorazione o saluto all'estinto.

Art. 104

Il conduttore del carro funebre in servizio dovrà indossare la divisa stabilita dall'Autorità comunale.

Art. 105



Il carro funebre sarà sormontato dalla Croce cristiana.

Nell'ipotesi che tale simbolo non fosse desiderato, se ne dovrà far dichiarazione all'Ufficio di stato civile al momento della richiesta del carro, essendo assolutamente vietato togliere la Croce dal carro dopo che questo sia uscito in pubblico.

Art. 106

Almeno due fossini del Cimitero di città sono tenuti a pernottare nel locale ritenendosi sempre in servizio. Per il lavoro di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo seguente osserveranno l'orario stabilito dal Sindaco.

Art. 107

I servizi dei fossini sono:

- 1) tracciamento, escavazione e riempimento delle fosse per le inumazioni ed esumazioni;
- 2) inumazione e tumulazione dei cadaveri;
- 3) scarico dei feretri dal carro funebre;
- 4) pulizia del Cimitero, mantenimento dei viali e scoli di acqua;
- 5) aiuto al custode nella vigilanza del Cimitero;
- 6) in genere tutti quei servizi inerenti al Cimitero che verranno loro ordinati dal custode.

Art. 108

Oltre alla pulizia quotidiana del Cimitero, nelle stagioni di primavera e di autunno si procederà alla estirpazione generale delle erbe nei prati e viali, effettuata dai fossini, coadiuvati, in caso di necessità, da personale straordinario.

Per le esumazioni straordinarie e per le traslazioni di salme il personale dovrà essere munito di guanti di gomma.

Art. 109

Il servizio del necroforo è limitato alla sola città e suburbio secondo le vigenti consuetudini, e consisterà principalmente nel lavare, vestire ed assestare il cadavere. Dovrà inoltre prestarsi a quanto è necessario per il trasporto dei cadaveri e per il loro seppellimento e tenere costantemente nette le bare e le casse dei carri mortuari.

Il servizio relativo al lavare, vestire ed assestare i cadaveri di sesso femminile sarà affidato ad una donna.



Art. 110

Il fossino, nelle esumazioni ordinarie, raccoglierà le ossa per deporle nell'ossario o per la destinazione stabilita dalla famiglia del defunto.

Nelle esumazioni straordinarie si porrà a disposizione dell'Autorità o della persona richiedente quando questa abbia ottenuto l'autorizzazione della esumazione.

Art. 111

Nei magazzini dell'immobile annesso al Cimitero possono essere depositati in via provvisoria marmi, vasi, lumi, ecc., provenienti da tombe in riparazione, per il tempo strettamente indispensabile per i relativi lavori, fissato di volta in volta dall'Ufficio tecnico comunale. Trascorso detto termine, senza che i proprietari vi abbiano provveduto, sarà ad essi inviata diffida perché liberino i locali entro quindici giorni. Trascorso infruttuosamente detto termine, il materiale passerà di proprietà del Comune.

Art. 112

Il personale dei Cimiteri è sottoposto al Regolamento organico per i dipendenti comunali.

Art. 113

Quando ad esso nell'interesse di privati si richieda, con l'autorizzazione comunale, un servizio quale apertura di tombe o di loculi, il richiedente sarà sottoposto al pagamento di un compenso fissato dall'Amministrazione comunale.

Art. 114

In ogni Cimitero sarà depositata una copia del presente regolamento e un libro per gli eventuali reclami contro il personale di servizio.

Art. 115

I contravventori alle norme del presente Regolamento saranno puniti a norma delle leggi vigenti.



INDICE

Art. 1.....	2
Art. 2.....	2
Art. 3.....	2
Art. 4.....	2
Art. 5.....	2
Art. 6.....	3
Art. 7.....	3
Art. 8.....	3
Art. 9.....	3
Art. 10.....	3
Art. 11.....	4
Art. 12.....	4
Art. 13.....	4
Art. 14.....	5
Art. 15.....	5
Art. 16.....	5
Art. 17.....	5
Art. 18.....	6
Art. 19.....	6
Art. 20.....	6
Art. 21.....	6
Art. 22.....	7
Art. 23.....	7
Art. 24.....	7
Art. 25.....	7
Art. 26.....	7
Art. 27.....	8
Art. 28.....	8
Art. 29.....	8
Art. 30.....	8
Art. 31.....	9
Art. 32.....	9
Art. 33.....	9
Art. 33 – bis	9
Art. 33 - ter.....	10
Art. 34.....	11
Art. 34 bis - Norma Transitoria	12
Art. 35.....	12
Art. 36.....	12
Art. 37.....	13
Art. 38.....	13
Art. 39.....	13
Art. 40.....	13
Art. 41.....	13
Art. 42.....	13
Art. 43.....	14
	34



Art. 44.....	14
Art. 45.....	14
Art. 46.....	14
Art. 47.....	15
Art. 48.....	15
Art. 48 bis.....	16
Art. 49.....	16
Art. 50.....	16
Art. 51.....	16
Art. 52.....	17
Art. 53.....	17
Art. 54.....	17
Art. 55.....	17
Art. 56.....	18
Art. 57.....	18
Art. 57 - bis.....	19
Art. 58.....	19
Art. 59.....	20
Art. 60.....	20
Art. 61.....	20
Art. 62.....	20
Art. 63.....	20
Art. 63 - bis.....	21
Art. 63 - ter.....	21
Art. 64.....	22
Art. 65.....	23
Art. 66.....	23
Art. 67.....	23
Art. 68.....	23
Art. 69.....	23
Art. 70.....	24
Art. 71.....	24
Art. 72.....	24
Art. 73.....	24
Art. 74.....	24
Art. 75.....	25
Art. 76.....	25
Art. 77.....	25
Art. 78.....	26
Art. 79.....	26
Art. 80.....	26
Art. 81.....	26
Art. 82.....	26
Art. 83.....	26
Art. 84.....	27
Art. 85.....	27
Art. 86.....	27
Art. 86 - bis.....	27
	35



Art. 87.....	28
Art. 88.....	28
Art. 89.....	28
Art. 90.....	28
Art. 91.....	29
Art. 92.....	29
Art. 93.....	29
Art. 94.....	29
Art. 95.....	29
Art. 96.....	30
Art. 97.....	30
Art. 98.....	30
Art. 99.....	31
Art. 100.....	31
Art. 101.....	31
Art. 102.....	31
Art. 103.....	31
Art. 104.....	31
Art. 105.....	31
Art. 106.....	32
Art. 107.....	32
Art. 108.....	32
Art. 109.....	32
Art. 110.....	33
Art. 111.....	33
Art. 112.....	33
Art. 113.....	33
Art. 114.....	33
Art. 115.....	33